



Comune di Barbariga  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DI COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2004**

**Art. 1**  
**COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consultive Comunali:
  - a) Commissione Servizi Sociali;
  - b) Commissione Cultura ed Istruzione;
  - c) Commissione Sport;
  - d) Commissione Tempo Libero;
  - e) Commissione Agricoltura, Ecologia, Ambiente.
  
2. Le Commissioni sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato e sono costituite da n. 6 membri, di cui n. 4 in rappresentanza della maggioranza e n. 2 in rappresentanza delle minoranze, nominati dalla Giunta Comunale, sentiti i Capigruppo Consiliari, tra i Consiglieri e tra persone, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, esperte del settore di competenza di ciascuna Commissione.  
Laddove è possibile deve essere assicurata la presenza di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio.
  
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro, la Giunta Comunale provvede entro 20 giorni, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.

**Art. 2**  
**DURATA**

1. Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

**Art. 3**  
**DIMISSIONI, DECADENZA, SOSTITUZIONI**

1. le dimissioni dei membri delle Commissioni sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e producono i loro effetti dal momento della sostituzione.
  
2. I membri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte nell'anno solare alle riunioni delle rispettive Commissioni vengono dichiarati decaduti dal Presidente.

**Art. 4**  
**PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

1. Presidente di ciascuna Commissione è il Sindaco o suo delegato. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.  
Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta della Commissione stessa.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione.  
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente stabilisce, in linea di massima, le presumibili date previste per le riunioni dell'intero anno successivo (calendario annuale), dandone comunicazione ai membri della Commissione stessa.  
Eventuali modifiche a tale calendario annuale dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima della data prevista per l'adunanza.  
Il Presidente provvede inoltre a comunicare ai membri della Commissione, almeno 5 giorni prima della data prevista per l'adunanza, gli argomenti oggetto della trattazione.  
Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della Commissione stessa.  
Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il membro proponente può richiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno tre membri della Commissione.  
La riunione è tenuta entro 15 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate dal Segretario della Commissione con avviso scritto.

#### **Art. 5**

#### **FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

1. L'adunanza della Commissione è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno, quando sono presenti almeno tre componenti.
2. la Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente, sentiti i membri della Commissione, può invitare o consentire che assistano ai lavori cittadini, esperti, rappresentanti degli organismi di partecipazione e di gruppi sociali operanti sul territorio.

#### **Art. 6**

#### **SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE, VERBALE DELLE SEDUTE**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Presidente o da un suo delegato.
2. Il Segretario provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione, compresa la predisposizione dell'avviso scritto di convocazione ed il suo recapito ai componenti della Commissione.  
Redige il verbale delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza, e ne cura l'iscrizione nel registro delle adunanze. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

**Art. 7**  
**FUNZIONI**

1. le Commissioni hanno il compito di studiare problemi, esprimere pareri ed avanzare proposte al Consiglio ed alla Giunta nelle materie di rispettiva competenza.
2. Il Consiglio e la Giunta possono, in ogni caso, prima di adottare provvedimenti di propria competenza, richiedere un parere alle Commissioni.

**Art. 8**  
**POTERI**

1. Per consentire lo svolgimento delle funzioni assegnategli, al Presidente della Commissione è consentito, limitatamente alle effettive esigenze, l'accesso agli atti del Comune, fermo restando l'obbligo alla riservatezza ed al segreto d'ufficio.
2. Al Segretario della Commissione è consentito l'utilizzo di prodotti di cancelleria e strumentazione degli uffici comunali, nei limiti di quanto strettamente necessario al funzionamento della Commissione.

**Art. 9**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale.
2. Sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.